

BANCA D'ITALIA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO

GUIDA PER GLI OPERATORI

Roma - Giugno 2010

PREMESSA.....	1
1. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO	3
1.1 ADEMPIMENTI	3
1.1.1 ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE <i>UNA TANTUM</i>	3
1.1.2 <i>Adempimenti da porre in essere all'atto della richiesta</i>	5
1.2 PROROGA DEL TERMINE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO ...	10
2. PAGAMENTO TARDIVO DEGLI ASSEGNI	11
2.1 PAGAMENTO "TARDIVO" PRESSO LA STANZA DI COMPENSAZIONE.....	12
2.2 PAGAMENTO NELLE MANI DEL PORTATORE DEL TITOLO	13
2.3 PAGAMENTO AL PORTATORE DEL TITOLO A MEZZO DI DEPOSITO VINCOLATO COSTITUITO PRESSO LO STABILIMENTO TRATTARIO.....	14
3. PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO - INVIO ELENCHI.....	15
4. TARIFFE E IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.....	15
5. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI	16
5.1. COMUNICAZIONI AL PREFETTO	17
5.2 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	17
ALLEGATI.....	19
ALL. 1 COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE.....	20
ALL. 2 COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DEL REGOLAMENTO DELLE TARIFFE E DELL'IMPOSTA DI BOLLO	23
ALL. 3 INDICAZIONE DEI NOMINATIVI E DEGLI SPECIMEN DI FIRMA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A PRESENTARE LE RICHIESTE.....	25
ALL. 4 COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO A UNA SOCIETÀ DI SERVIZI	27
ALL. 5 COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO.....	30
ALL. 6 COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO A UN ALTRO ADERENTE.....	33
ALL. 7 COMUNICAZIONE DELL'ADERENTE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO	35
ALL. 8 ELENCO DELLE CAUSALI DI RIFIUTO DI PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI	37
ALL. 9 STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI FLOPPY-DISK PER LO SCAMBIO DEI DATI CON LA BANCA D'ITALIA.....	41

PREMESSA

L'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (di seguito "legge assegni"), consente al portatore di un assegno bancario, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato "con dichiarazione di una Stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato". La dichiarazione in parola, equivalente ai fini del regresso al protesto, è resa dai Capi delle Stanze di compensazione in qualità di pubblici ufficiali. In proposito le "Norme per la partecipazione e il funzionamento del sistema BI-COMP" (mod. 83 S.C.) stabiliscono che, qualora per l'assegno restituito non pagato si intenda richiedere la dichiarazione prevista dal punto 3) dell'art. 45 della legge assegni, lo stesso deve essere consegnato alla Stanza di compensazione dalla trattaria con l'osservanza delle formalità stabilite dalla Banca d'Italia; con la presentazione dell'assegno in compensazione, le negoziatrici autorizzano il Capo della Stanza a rilasciare la dichiarazione sostitutiva del protesto su richiesta delle trattarie.

Leggi successive, nel disciplinare la materia, hanno previsto alcuni adempimenti a carico del Capo della Stanza da porre in essere al verificarsi di illeciti connessi all'emissione degli assegni insoluti nonché obblighi di pubblicità della dichiarazione stessa.

La legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni pone a carico dei pubblici ufficiali abilitati a levare protesti, e quindi anche dei Capi delle Stanze, l'obbligo di trasmettere mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la successiva pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti", istituito dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del D.L. 18 settembre 1995, n. 381.

L'art. 8 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni (di seguito "l. 386/1990"), prevede l'obbligo per i pubblici ufficiali in parola di inviare ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, qualora l'emissione di assegni sia connessa a reati perseguibili d'ufficio, il Capo della Stanza, in qualità di pubblico ufficiale, dovrà, infine, inoltrare denuncia scritta alla competente Autorità Giudiziaria.

La presente Guida per gli operatori disciplina gli adempimenti per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto.

Per quanto riguarda, infine, gli obblighi che nascono tra le banche coinvolte nella richiesta in parola, si fa rinvio agli accordi definiti dalle banche stesse sotto l'egida dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "A.B.I.").

1. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO

In base agli artt. 34 e 45, comma 1, della legge assegni e a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 298 del 28 novembre 2002 recante modifiche al D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, le dichiarazioni sostitutive del protesto possono essere rilasciate solo per gli assegni bancari e postali ordinari (di seguito "assegni") presentati al pagamento tramite Stanza di compensazione. Attualmente dunque esse possono essere rilasciate esclusivamente dalle Stanze di Milano e Roma per gli assegni scambiati rispettivamente presso ciascuna di esse.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere richieste dagli **aderenti alla "Recapiti locale"**, a prescindere dalla modalità di regolamento prescelta (diretta o indiretta). In base all'art. 17 del mod. 83 S.C., con la presentazione dell'assegno in compensazione il negoziatore autorizza il Capo della Stanza a rilasciare la dichiarazione sostitutiva del protesto su richiesta del trattario (di seguito richiedente); pertanto, ai fini del rilascio della suddetta dichiarazione, sia il trattario che il negoziatore dell'assegno (c.d. negoziatore mandante nell'elenco di cui al punto 5) del paragrafo 1.1.2) devono essere aderenti alla "Recapiti locale" presso la Stanza interessata.

1.1 Adempimenti

1.1.1 Adempimenti da porre in essere *una tantum*

I **richiedenti** devono presentare *una tantum* alla Filiale della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di Compensazione interessata:

1) la lettera di manleva debitamente sottoscritta, di cui all'allegato 1, con la quale la Banca d'Italia è sollevata da ogni responsabilità connessa con il non immediato controllo della qualità degli assegni consegnati. Con la stessa lettera, il richiedente:

- si impegna a effettuare verifiche puntuali ed esaustive circa la regolarità degli assegni prima della loro presentazione materiale alla Stanza, atte a consentire il rilascio delle dichiarazioni sostitutive;

- qualora non sia titolare di conto PM ovvero di conto HAM, segnala alla Banca d'Italia la necessità di addebitare le tariffe concernenti le dichiarazioni sostitutive del protesto nonché l'imposta di bollo sulle stesse, se assolta in modo virtuale, sul conto PM del soggetto prescelto dal

richiedente medesimo per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti locale di BI-COMP. A tal fine **l'aderente incaricato di regolare le tariffe in parola e l'imposta di bollo** deve presentare *una tantum* alla Filiale della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di Compensazione interessata la lettera di accettazione dell'incarico di cui all'allegato 2, debitamente firmata;

2) gli specimen di firma (c.d. mod. 148 Dir) delle persone autorizzate a sottoscrivere gli elenchi di cui al punto 5) del paragrafo 1.1.2;

3) le comunicazioni di seguito specificate riguardanti i soggetti autorizzati a porre in essere gli adempimenti materiali (cfr. par. 1.1.2) necessari al rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto che richiedono la presenza in Stanza (presentazione degli assegni unitamente all'elenco sottoscritto dal richiedente e al *floppy disk*, ritiro degli assegni e di copia dell'elenco, firma per ricevuta dell'elenco riepilogativo degli assegni per i quali è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva del protesto). Al riguardo si precisa che il richiedente:

- può scegliere di porre in essere gli adempimenti in parola direttamente e/o per il tramite di una società di servizi ovvero di un altro aderente ai quali abbia conferito apposito mandato senza rappresentanza;
- può avvalersi di un'unica società di servizi o altro aderente per le richieste da presentare presso la medesima Stanza, potendo ricorrere a società o aderenti diversi per le richieste da presentare presso le due diverse Stanze;
- può ricorrere a società di servizi o altro aderente limitatamente alle richieste da presentare presso una Stanza di compensazione, provvedendo direttamente alla presentazione delle richieste presso l'altra Stanza;
- deve verificare preliminarmente che gli esponenti e i soci della società dei servizi prescelta presentino requisiti di onorabilità e professionalità in linea con quelli richiesti per gli intermediari finanziari.

Al ricorrere delle specifiche fattispecie, il richiedente, in relazione agli adempimenti materiali di cui sopra, dovrà pertanto presentare:

- a) apposita lettera, il cui fac-simile è riportato nell'allegato 3, per trasmettere i nominativi e i relativi specimen di firma dei propri dipendenti autorizzati; la lettera in parola deve essere presentata sia qualora il richiedente non intenda avvalersi di una società di servizi ovvero di altro aderente, sia nell'ipotesi in cui il richiedente, pur avendo segnalato il ricorso a società di servizi/altro aderente,

intenda conservare la facoltà di provvedere direttamente agli adempimenti suddetti;

- b) una lettera, conforme al fac-simile di cui all'allegato 4, con la quale rende noti la società incaricata e i nomi delle persone da questa incaricate. A tal fine **la società di servizi alla quale sia stato conferito mandato** deve presentare una lettera, conforme al fac-simile di cui all'allegato 5, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, con la quale rende note le firme autografe delle persone autorizzate alla presentazione delle richieste. Tali nominativi devono coincidere con quelli indicati dal richiedente. In caso di variazione del legale rappresentante o di uno o più incaricati della società di servizi, sia il richiedente che la società di servizi dovranno provvedere a sostituire le lettere citate (allegati 4 e 5);
- c) una lettera, conforme al fac-simile di cui all'allegato 6, con la quale rende noto l'aderente incaricato. A tal fine **l'aderente al quale sia stato conferito mandato** deve presentare una lettera, conforme al fac-simile di cui all'allegato 7, debitamente sottoscritta, con la quale comunica l'accettazione dell'incarico. L'aderente in parola deve altresì provvedere a comunicare alla Stanza i nominativi e gli specimen di firma dei propri dipendenti autorizzati a porre in essere gli adempimenti materiali necessari al rilascio della dichiarazione sostitutiva, utilizzando la lettera di cui all'allegato 3; quest'ultima non deve essere presentata qualora già prodotta dall'aderente per presentare le richieste di dichiarazione sostitutive del protesto per proprio conto o per conto di altri soggetti.

Le lettere sopra richiamate possono essere trasmesse alla Filiale competente direttamente, tramite corriere ovvero per posta.

1.1.2 Adempimenti da porre in essere all'atto della richiesta

Ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto:

- 1) gli assegni insoluti devono essere restituiti in Stanza nei termini legali per la levata del protesto, trascorsi i quali la Stanza non rilascia le dichiarazioni sostitutive¹. A tale scopo si rammenta che:

¹ Fanno eccezione i casi di forza maggiore per i quali si rinvia al paragrafo 1.2.

- la presentazione di un assegno ad una Stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento (art. 34 legge assegni);

- al fine del corretto computo dei termini, ai sensi dell'art. 78 della legge assegni, il protesto non può farsi che in giorno feriale; per tale motivo, le Stanze di Compensazione non rilasciano la dichiarazione sostitutiva del protesto nelle giornate festive, anche se infrasettimanali;

- qualora l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per il rilascio della dichiarazione sia festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo; sono assimilati ai giorni festivi quelli che, per le banche, comportano la chiusura degli sportelli; i giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine (art. 78 legge assegni);

- 2) gli assegni non devono presentare **irregolarità formali**;
- 3) sugli assegni insoluti devono essere apposte la marca da bollo, prevista dall'art. 2 della "Tariffa" parte I allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni; l'imposta di bollo può essere assolta anche in modo virtuale e, in tal caso, gli assegni per i quali si richiede il rilascio della dichiarazione sostitutiva non dovranno recare la marca da bollo;
- 4) sugli assegni insoluti deve essere apposta la stampigliatura - con apposito timbro - recante la seguente formula di rito: "Ai sensi del primo comma, n. 3, art. 45 R.D. n. 1736/1933 si dichiara che il presente assegno emesso il è stato trasmesso a questa Stanza di in tempo utile e non è stato pagato per (motivazione)", compilando la stampigliatura medesima nella parte "Stanza di"; qualora il pagamento non sia stato effettuato solo per una parte dell'importo, si deve aggiungere alla formula di rito la dizione: "e per un importo pari a"

Nei casi in cui tale stampigliatura non possa essere apposta sull'assegno, essa dovrà essere apposta sul c.d. foglio di allungamento di formato standard, equivalente a quello dell'assegno bancario. Il foglio di allungamento dovrà aderire, preferibilmente, lungo il lato superiore dell'assegno;

- 5) contestualmente agli assegni deve essere presentato alla Stanza un **elenco** in duplice copia contenente tutte le informazioni relative a ciascun assegno per il quale si è dato luogo al rifiuto di pagamento, necessarie per la redazione della dichiarazione sostitutiva nonché per l'invio dell'elenco dei protesti al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato 9 agosto 2000, n. 316 e al decreto del citato Ministro del 23 febbraio 2001. Tale elenco deve essere sottoscritto solo dai dipendenti del richiedente i cui specimen di firma siano stati presentati alla Stanza (mod. 148 Dir.); ciò anche nell'ipotesi in cui il richiedente abbia conferito mandato a altro aderente/società di servizi per il compimento delle attività materiali che richiedono la presenza in Stanza (cfr. paragrafo 1.1.1 punto 3)), attività tra le quali non è infatti compresa la sottoscrizione dell'elenco in questione. Conseguentemente le eventuali correzioni o integrazioni dei dati contenuti nel suddetto elenco devono essere effettuate mediante ripresentazione dell'elenco sottoscritto dal richiedente. L'elenco in parola deve riportare i seguenti dati:

- a) Stanza di compensazione;
- b) data di presentazione della richiesta di dichiarazione;
- c) trattario;
- d) piazza di pagamento;
- e) negoziatore aderente;
- f) negoziatore mandante;
- g) dati identificativi dell'assegno: numero dell'assegno, conto corrente trassato, luogo e data di emissione, codice valuta, importo nominale, importo espresso in euro se in valuta diversa dall'euro;
- h) importo impagato;
- i) termine di presentazione²;
- j) codice causale di rifiuto di pagamento (cfr. all. 8)³;
- k) numero dei soggetti da protestare;
- l) dati identificativi del soggetto nei cui confronti è chiesta la dichiarazione sostitutiva del protesto: codice fiscale, numero e provincia di iscrizione alla C.C.I.A.A./R.E.A. se si tratta di società soggetta a registrazione; se si tratta di persona fisica: luogo di nascita (con indicazione della sigla della provincia, del comune e dello Stato; se nato all'estero con indicazione dello Stato e del luogo di nascita) e data di nascita; denominazione/ragione sociale ovvero cognome e nome; domicilio o sede (con indicazione della via, del numero civico, della sigla della provincia, del comune, del codice dello Stato).

² Termine di presentazione dell'assegno di cui all'art. 32 legge assegni.

³ Nel caso di causale 40 deve essere descritto in chiaro anche il motivo del rifiuto di pagamento.

Ai fini dell'eventuale predisposizione, da parte del Capo della Stanza di Compensazione, del **rapporto di accertamento** di cui all'art. 8 bis commi 1 e 2, L. 386/90, i richiedenti dovranno fornire le informazioni previste anche dallo schema di informativa al Prefetto predisposto dall'A.B.I., conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno. In particolare:

- m) residenza del soggetto protestato;
- n) sesso del soggetto protestato;
- o) indicazione del ruolo del soggetto nei cui confronti la dichiarazione viene chiesta (ossia se si tratta del titolare del conto corrente, se ha sottoscritto l'assegno in qualità di rappresentante del titolare ovvero se l'assegno è stato sottoscritto da parte di altri soggetti);
- p) qualora l'assegno sia stato emesso in rappresentanza del titolare devono essere altresì riportati i seguenti dati relativi al/i titolare/i del conto corrente sul quale l'assegno è tratto:
 - **persona fisica**: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, luogo di residenza e di domicilio;
 - **persona giuridica** (anche se sprovvista di personalità): denominazione/ragione sociale, ubicazione della sede legale, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A, codice fiscale.

In caso di infrazioni alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore stabilite dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/07 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione") riguardanti gli assegni per i quali si richiede il rilascio di dichiarazioni sostitutive del protesto, l'elenco di cui al punto 5) deve riportare la dicitura "Assolto obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze ex art. 51 D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, e successive modificazioni"; la dicitura può essere apposta anche mediante timbro.

L'elenco deve infine contenere una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna - nell'ipotesi in cui l'assegno sia sottoposto a dichiarazione sostitutiva del protesto per difetto di provvista e riceva dal traente prova del pagamento tardivo mediante quietanza autenticata del portatore del titolo - a comunicare l'avvenuto pagamento tardivo alla Stanza al fine di evitare che quest'ultima invii il rapporto di accertamento al Prefetto.

Una copia di tale elenco è restituita al richiedente, siglata dalla Stanza a conferma dell'avvenuta consegna;

- 6) deve essere presentato un *floppy disk* contenente le stesse informazioni riportate nell'elenco di cui al precedente punto 5), confezionato secondo gli standard illustrati nell'allegato 9; in via del tutto eccezionale, può essere autorizzata la presentazione della richiesta senza la trasmissione del *floppy disk*;
- 7) deve essere prodotta la documentazione a disposizione del richiedente a supporto della richiesta di rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto⁴. Qualora la mancanza di autorizzazione ad emettere assegni sia riconducibile alle ipotesi di recesso del correntista dal rapporto di conto corrente ovvero di revoca da parte del trattario dell'autorizzazione ad emettere assegni, deve essere in particolare presentata copia della lettera con cui il traente ha chiesto la chiusura del conto ovvero la prova che il traente medesimo abbia ricevuto la lettera con la quale il trattario ha revocato tale autorizzazione o abbia disposto la chiusura del conto; la prova in discorso è rappresentata da copia della lettera di revoca e dell'avviso di ricevimento o, quantomeno, da dichiarazione equivalente del trattario.⁵

In merito ai **motivi di rifiuto di pagamento** indicati nell'elenco di cui al punto 5), si precisa quanto segue:

a) il trattario è il solo responsabile dell'esistenza e della corretta qualificazione giuridica del motivo del rifiuto di pagamento degli assegni, nonché dell'indicazione dei soggetti al cui nome la dichiarazione sostitutiva viene resa e della corretta quantificazione dell'importo impagato. Ne consegue che il Capo della Stanza riproduce, nel suo atto, dette indicazioni senza poter entrare nel merito delle stesse. Pertanto, qualora nell'elenco sopra richiamato il motivo del rifiuto del pagamento manchi o non sia chiaramente indicato, il richiedente, su richiesta della Stanza, dovrà provvedere alla presentazione in tempo utile di un'integrazione del precedente elenco ovvero di un nuovo elenco completo di tutti i dati previsti. Nel caso di assegno postdatato, per data di emissione si dovrà intendere la

⁴ Tale documentazione deve essere allegata dalla Stanza al rapporto d'accertamento da trasmettere all'autorità amministrativa.

⁵ Nel caso in cui tale documentazione non fosse disponibile contestualmente al rilascio della dichiarazione sostitutiva, nel rapporto di accertamento si indicherà l'agenzia del trattario che avrebbe dovuto fornire dette informazioni.

data di pagamento dell'assegno ossia la data di presentazione dell'assegno in Stanza (artt. 34 e 31 legge assegni);

b) l'A.B.I. ha predisposto causali standardizzate, approvate, ai fini della compilazione degli elenchi dei protesti, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001, per individuare il motivo del rifiuto di pagamento e consentirne una gestione omogenea da parte del sistema; le causali attualmente utilizzate sono riportate - a titolo indicativo - nell'allegato 8.

Con il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto, **la Stanza** provvede:

- i) alla restituzione degli assegni in originale salvo diversa prescrizione delle Autorità competenti. I trattari ricevono gli assegni per conto dei negozianti, ai quali devono quindi consegnarli;
- ii) alla consegna **di copia** dell'elenco, prodotto dalla Stanza, riepilogativo degli assegni per i quali è stata rilasciata la dichiarazione sostitutiva del protesto ("mod. G.I.4");
- iii) a far sottoscrivere, dal richiedente/società di servizi/altro aderente per ricevuta, l'originale dell'elenco in parola;
- iv) alla restituzione del *floppy disk*.

Qualora non sia stato possibile rilasciare la dichiarazione sostitutiva del protesto per uno o più assegni presentati, il Capo della Stanza o un suo delegato provvede ad annotarlo sull'originale e sulla copia dell'elenco di cui al precedente punto 5, specificandone il motivo, e apponendo la propria sottoscrizione.

L'originale dell'elenco viene trattenuto dalla Stanza; la copia viene restituita al richiedente/società di servizi/altro aderente.

1.2 Proroga del termine per il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto

Al ricorrere di cause di forza maggiore che hanno condotto alla proroga dei termini ex D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, gli assegni rimasti insoluti possono comunque essere oggetto di dichiarazione sostitutiva anche dopo la scadenza dei termini legali di presentazione al pagamento a condizione che la richiesta di dichiarazione sostitutiva sia presentata:

- dopo l'emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali e comunque entro i termini prorogati dal decreto

medesimo; in questo caso gli assegni devono essere muniti dell'apposito timbro attestante l'emanazione del decreto prefettizio, oppure

- prima dell'emanazione del decreto di proroga, purché entro i termini di proroga richiesti al Prefetto; in questo caso gli assegni devono essere muniti di timbro o dichiarazione attestante l'inoltro della richiesta di proroga al Prefetto. In tale circostanza, la Stanza include nella formula della dichiarazione sostitutiva del protesto la seguente dicitura: "Si rilascia sotto condizione che intervenga il decreto prefettizio di proroga, che l'azienda dichiara in corso di emanazione".

2. PAGAMENTO TARDIVO DEGLI ASSEGNI

Il traente di un assegno che, presentato in tempo utile, sia rimasto insoluto in tutto o in parte per difetto di provvista, può effettuare il pagamento "tardivo" anche nell'ipotesi in cui l'assegno medesimo sia stato protestato. L'art. 8 della legge 386/1990 stabilisce che, qualora il pagamento "tardivo" intervenga entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno e il pagamento stesso riguardi l'assegno insoluto, gli interessi, la penale e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, non trovano applicazione le sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegno senza provvista.

Il pagamento può essere effettuato:

- a) presso il Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente;
- b) nelle mani del portatore del titolo;
- c) a mezzo di deposito vincolato presso lo stabilimento trattario.

La prova dell'avvenuto pagamento, nell'ipotesi in cui sia stata rilasciata la dichiarazione sostitutiva del protesto e il pagamento non sia stato effettuato presso la Stanza, deve essere fornita dal traente al Capo della Stanza mediante quietanza del portatore ovvero, nel caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto (cfr. art. 8, comma 3, l. 386/1990).

I paragrafi che seguono illustrano gli adempimenti da porre in essere con riferimento alle tre fattispecie sopra elencate, nel caso in cui l'assegno sia stato oggetto di dichiarazione sostitutiva del protesto. In linea generale si precisa che l'avvenuto pagamento nelle mani del portatore del titolo o la costituzione del deposito vincolato presso lo stabilimento trattario possono

essere provati in Stanza dal traente o da un suo rappresentante. L'onere di produrre la prova, previsto dalla legge a carico del traente, può essere assolto anche con l'inoltro della necessaria documentazione a mezzo Poste Italiane S.p.A. o per il tramite di corrieri specializzati. In questi casi, la verifica del rispetto dei tempi previsti dalla legge per il pagamento "tardivo" sarà effettuata dalla Stanza con riferimento all'effettiva data di pagamento/costituzione del deposito vincolato; qualora il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1 fosse stato nel frattempo inoltrato al Prefetto, la Stanza farà seguito a tale inoltro per comunicare a quest'ultimo l'intervenuta circostanza.

2.1 Pagamento "tardivo" presso la Stanza di compensazione

Il pagamento "tardivo" presso la Stanza di Compensazione che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di protesto può avvenire solo qualora l'originale del titolo sia materialmente disponibile presso la Stanza stessa e possa quindi essere restituito quietanzato (art. 52, comma 1, legge assegni). Il pagamento in parola può essere effettuato solo dal traente o da un suo rappresentante munito di procura.

L'ammontare di tale pagamento è dato da:

- l'importo non pagato dell'assegno;
- gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 del codice civile, calcolati sull'importo non pagato dell'assegno e per i giorni di calendario intercorrenti tra la data della presentazione in Stanza esclusa e il giorno del pagamento "tardivo" incluso; il tasso degli interessi legali deve essere applicato nella misura vigente nelle singole giornate;
- penale nella misura fissa del 10% sull'importo non pagato dell'assegno (art. 3, comma 1, l. 386/90);
- spese per la dichiarazione sostitutiva del protesto, consistenti nella tariffa di cui al paragrafo 4, lettera a), e nelle spese per i bolli/l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

L'importo in parola è versato sul conto PM in TARGET2 del "negoziatore aderente", anche nell'ipotesi in cui questi sia il destinatario della girata all'incasso da parte del "negoziatore mandante"⁶. Al "negoziatore aderente" è trasmessa una nota contabile contenente gli elementi necessari per individuare

⁶ Qualora infatti il negoziatore dell'assegno non partecipi direttamente alla compensazione e l'assegno sia stato presentato in Stanza da altro aderente, la somma relativa al pagamento tardivo sarà riconosciuta a quest'ultimo il quale dovrà devolverla al portatore tramite il negoziatore.

l'assegno in questione e l'invito a retrocedere l'intero importo al girante per l'incasso:

- direttamente, se quest'ultimo è suo cliente;
- per il tramite del "negoziatore mandante", se il girante per l'incasso è cliente di quest'ultimo.

L'assegno quietanzato dal Capo della Stanza è restituito al traente ovvero al suo rappresentante con l'avvertimento scritto che è onere del traente fornire, nei termini di legge, la prova dell'avvenuto pagamento al trattario per evitare l'iscrizione nella Centrale d'allarme interbancaria.

2.2 Pagamento nelle mani del portatore del titolo

Qualora il traente effettui il pagamento "tardivo" nelle mani del portatore del titolo, è necessario che il medesimo provi alla Stanza che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva l'avvenuta estinzione dell'obbligazione nei termini e con le modalità previste dalla legge, allo scopo di evitare l'inoltro del rapporto di accertamento all'Autorità Amministrativa di cui al successivo paragrafo 5.1.

La prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno deve essere fornita alla Stanza dal traente o un suo eventuale rappresentante munito di procura mediante quietanza resa dal portatore dell'assegno la cui firma sia stata autenticata da pubblico ufficiale a ciò abilitato dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., l'autenticazione della sottoscrizione deve contenere l'attestazione da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante. Ai fini della regolarità dell'autenticazione, l'attestazione deve indicare le modalità seguite per l'identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome, la qualifica rivestita, la firma del pubblico ufficiale e il timbro dell'ufficio.

Nel caso in cui la quietanza, rilasciata dal portatore del titolo con sottoscrizione autenticata come richiesto dall'art. 8 comma 3 della n. 386/90, sia stata consegnata dal traente al trattario per evitare l'iscrizione in Centrale d'allarme interbancaria – e dunque sia impossibile l'esibizione della stessa in originale alla Stanza – il traente può evitare la segnalazione al Prefetto dichiarando sotto la propria responsabilità di avere depositato la quietanza presso il trattario e allegando a tale dichiarazione fotocopia della quietanza stessa.

A tal fine il trattario che ha richiesto la dichiarazione sostitutiva del protesto ha cura di comunicare alla Stanza di compensazione l'avvenuto

pagamento tardivo, coerentemente all'impegno in tal senso assunto all'atto della richiesta della dichiarazione (cfr. paragrafo 1.1.2).

La somma pagata deve essere comprensiva di interessi, penale e spese⁷; al riguardo si precisa che nella documentazione prodotta le singole componenti della somma pagata devono essere esplicitamente indicate. Qualora nella documentazione presentata non siano specificate tali componenti, è necessario che nella documentazione medesima il portatore dell'assegno abbia attestato che è stato versato quanto dovuto ai sensi della legge ovvero abbia rilasciato altra dichiarazione equivalente.

Nel caso in cui le singole componenti della somma pagata siano specificate e sia riscontrata una differenza tra quanto risultante da tale documentazione e quanto dovuto per le singole componenti e non si ottenga per tempo la regolarizzazione del documento, la Stanza inoltra comunque al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1, rappresentando opportunamente tale circostanza.

Acquisita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, la Stanza rilascia al traente o al suo rappresentante una dichiarazione con la quale si prende atto dell'esibizione della prova dell'avvenuto pagamento.

2.3 Pagamento al portatore del titolo a mezzo di deposito vincolato costituito presso lo stabilimento trattario

Qualora il traente effettui un deposito vincolato a favore del portatore del titolo presso lo stabilimento trattario è necessario che, al fine di evitare la trasmissione al Prefetto del rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1, il traente medesimo o un suo rappresentante munito di procura provi alla Stanza che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva del protesto l'avvenuta estinzione dell'obbligazione nei termini e con le modalità previste dalla legge. La somma pagata deve essere comprensiva di interessi, penale e spese⁸; al riguardo si precisa che nella documentazione prodotta devono essere esplicitamente indicate le singole componenti della somma pagata. In tale ipotesi, qualora sia riscontrata una differenza tra quanto risultante da tale documentazione e quanto dovuto per le singole componenti e non si ottenga per tempo la regolarizzazione del documento, la Stanza inoltra comunque al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1, rappresentando opportunamente tale circostanza.

⁷ Cfr. par.2.1.

⁸ Cfr. par.2.1.

Qualora nella documentazione presentata non siano specificate le singole componenti della somma pagata, è necessario che nella documentazione medesima il trattario abbia attestato che è stato versato quanto dovuto ai sensi della legge ovvero abbia rilasciato altra dichiarazione equivalente.

Acquisita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, la Stanza rilascia una dichiarazione con la quale prende atto dell'esibizione della documentazione attestante la costituzione del deposito vincolato previsto dalla legge.

3. PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO - INVIO ELENCHI

La legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, pone a carico dei Pubblici Ufficiali abilitati a levare protesti l'obbligo della trasmissione, su supporto informatico e su supporto cartaceo, degli elenchi dei protesti al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato nel cui ambito territoriale è insediata la Stanza, per la successiva pubblicazione nell'apposito "Registro informatico dei protesti" istituito dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del D.L. 18 settembre 1995, n. 381.

Per la compilazione degli elenchi in parola le Stanze si avvalgono dei dati forniti dai richiedenti (cfr. paragrafo 1.1).

4. TARIFFE E IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Il ricorso alle Stanze di Compensazione ai fini del rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è soggetto all'applicazione di uno **schema tariffario**, volto a consentire alla Banca d'Italia di recuperare i costi sostenuti nello svolgimento della relativa attività. Lo schema si articola in:

- a) una tariffa per ciascuna dichiarazione sostitutiva rilasciata;
- b) una tariffa per ciascun assegno presentato materialmente in Stanza di Compensazione ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva, che non è stato protestato in quanto affetto da vizi formali o sostanziali ovvero perchè la relativa richiesta di dichiarazione sostitutiva è stata revocata dal richiedente dopo che la Stanza ha restituito a quest'ultimo l'elenco degli assegni da protestare (cfr. par. 1.1.2 punto 5) in cui detto assegno è incluso.

La misura delle tariffe suddette è fissata dalla Banca d'Italia e da quest'ultima preventivamente comunicata agli operatori.

Sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate trova inoltre applicazione **l'imposta di bollo**, che può essere assolta in modo virtuale.

Gli importi relativi alle tariffe e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sono addebitati:

- sul conto PM in TARGET2 ovvero sul conto HAM del richiedente;
- ove il richiedente non sia titolare di uno dei conti suddetti, sul conto PM detenuto in TARGET2 dal soggetto prescelto dal richiedente medesimo per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti Locale di BI-COMP.

Tali importi sono addebitati su base mensile. In particolare:

- le tariffe di cui alle lettere a) e b) sono addebitate distintamente per tipologia, con causale 66, il giorno 5 del mese successivo a quello in cui rispettivamente i) le dichiarazioni sostitutive del protesto sono state rilasciate e ii) gli assegni sono stati materialmente presentati alle Stanze di compensazione per il rilascio della dichiarazione sostitutiva; se il giorno 5 non è operativo in TARGET2, l'addebitamento è effettuato il primo giorno operativo successivo;
- l'imposta di bollo assolta in modo virtuale è addebitata con causale 84 entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le dichiarazioni sostitutive del protesto sono state rilasciate.

A fronte degli addebiti relativi alle tariffe, la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata rilascia una fattura, se esplicitamente richiesta dall'avente diritto, o, in caso contrario, una semplice attestazione di pagamento. La fattura può essere richiesta non oltre il momento in cui gli importi vengono addebitati (data di pagamento del corrispettivo). La fattura/attestazione di pagamento esplicita complessivamente tutte le tariffe applicate nel mese di riferimento, distinte per tipologia.

5. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

La legge n. 386/90 (art. 8 bis) prevede che il pubblico ufficiale abilitato alla levata del protesto o ad effettuare la constatazione equivalente debba trasmettere il c.d. "rapporto d'accertamento"⁹ dell'illecito costituito dall'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista al Prefetto

⁹ Per rapporto d'accertamento si intende l'apposita comunicazione all'Autorità Amministrativa della violazione di cui alla legge 386/90 riscontrata all'atto del rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto.

territorialmente competente, ossia al Prefetto nella cui competenza territoriale rientra lo stabilimento del trattario.

Inoltre il Capo della Stanza di Compensazione, agendo in qualità di pubblico ufficiale all'atto del rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto, è tenuto ad osservare quanto indicato nell'articolo 331 del codice di procedura penale che prevede la denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria nei casi di reato perseguibile d'ufficio. Alcuni di questi reati sono esplicitamente previsti dalla legge n. 386/1990, quali la violazione del divieto di emettere assegni comminato come sanzione amministrativa accessoria (art. 7, comma 1) o sanzione penale accessoria (art. 7, comma 2)¹⁰. Il Capo della Stanza procede alla denuncia qualora, all'atto del rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto, sulla base della causale di mancato pagamento indicata dal trattario, nonché di tutti gli altri elementi comunque ricavabili dall'esame del titolo e dalla documentazione ricevuta, ravvisi nella fattispecie gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.

5.1. Comunicazioni al Prefetto

Nel caso di assegno emesso in difetto di autorizzazione, il Capo della Stanza trasmette il rapporto di accertamento contestualmente all'emissione della dichiarazione sostitutiva; in caso di assegno senza provvista, il rapporto è trasmesso decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, entro il quale può intervenire il pagamento tardivo dell'assegno (cfr. par. 2).

Per la produzione del rapporto in parola, le Stanze si avvalgono dei dati forniti dal richiedente (cfr. par. 1.1).

Al rapporto di accertamento la Stanza allega la documentazione di cui al par. 1.1.2, punto 7). La Banca d'Italia si riserva di richiedere alla banca trattaria ulteriore documentazione qualora necessaria al Prefetto.

5.2 Denuncia all'Autorità Giudiziaria

¹⁰ Dette sanzioni sono rilevabili direttamente nell'archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 bis della l. 386/90.

La denuncia è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal richiedente all'atto della richiesta della dichiarazione sostitutiva del protesto (cfr. par. 1.1).

Alla denuncia è allegata la documentazione prevista nel paragrafo precedente per la comunicazione all'Autorità Amministrativa, in quanto utile a definire gli estremi del reato e le circostanze che possono interessare ai fini del procedimento penale. Tale documentazione è suscettibile di integrazione in conformità a quanto disposto dai singoli magistrati ai fini degli accertamenti di loro competenza. Qualora richiesto dall'Autorità Giudiziaria, le Stanze trasmettono - unitamente alla denuncia e mediante plico assicurato - l'originale dell'assegno dichiarato insoluto quale corpo del reato.

ALLEGATI

Comunicazione del richiedente

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: dichiarazioni sostitutive del protesto - manleva.

Il/La
(cod. identificativo n.....), con sede legale in
.....
.....
(Stato) (Città) (Indirizzo)

legalmente rappresentat....da.....,
aderente al sottosistema Recapiti Locale presso la Stanza di compensazione
coesistente con codesta Sede, dichiara di voler chiedere a codesta Stanza il
rilascio di dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45 del R.D.
21.12.1933, n. 1736.

In relazione a quanto sopra, il richiedente:

- si impegna a effettuare verifiche puntuali ed esaustive circa la regolarità degli assegni prima della loro presentazione materiale a codesta Stanza, atte a consentire il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto;
- prende atto che, al fine di agevolare le operazioni di consegna allo sportello degli assegni per i quali viene richiesto il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto, codesto Istituto rinuncia all'effettuazione immediata di controlli in dettaglio della qualità dei valori consegnati. Pertanto al momento della consegna degli stessi allo sportello verrà effettuato solo il controllo della quantità degli assegni consegnati e verificata la sua corrispondenza con il numero complessivamente indicato sull'elenco delle informazioni relative all'assegno fornito all'atto della richiesta;
- dichiara di accettare fin d'ora, senza alcuna eccezione o riserva, i risultati della verifica che sarà effettuata da codesta Banca in tempi differiti;
- si impegna ora per allora ad accettare, senza alcuna formalità, la restituzione degli assegni senza che ne sia stata rilasciata la dichiarazione sostitutiva del protesto, laddove gli stessi, a verifica ultimata, risultassero non conformi a quanto indicato nell'elenco sopra citato;
- esonera codesto Istituto da ogni responsabilità, danno o molestia che dovesse derivare da tutto quanto precede;

- dichiara di conoscere che codesto Istituto applicherà, nelle misure dallo stesso fissate e preventivamente comunicate:
 - a) una tariffa per ciascuna dichiarazione sostitutiva rilasciata;
 - b) una tariffa per ciascun assegno presentato materialmente a codesta Stanza ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto, che non è stato oggetto di dichiarazione sostitutiva in quanto affetto da vizi formali o sostanziali ovvero perchè la relativa richiesta di dichiarazione sostitutiva è stata revocata dal richiedente dopo che la Stanza ha restituito a quest'ultimo l'elenco degli assegni da protestare in cui detto assegno è incluso;
- dichiara infine di conoscere che le tariffe suddette e l'imposta di bollo sulle dichiarazioni sostitutive del protesto rilasciate, ove assolta in modo virtuale, saranno addebitate mensilmente:
 1. sul conto PM del richiedente, in essere presso il sistema di regolamento lordo TARGET2-..... e identificato dal BIC, ovvero, in assenza di questo, sul conto HAM del richiedente, in essere presso codesto Istituto e identificato dal BIC
 2. ove il richiedente non sia titolare di un conto PM o di un conto HAM, sul conto PM detenuto in TARGET2 dal partecipante al sistema di compensazione BI-COMP indicato dal richiedente medesimo a codesto Istituto per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti Locale relativi a codesta Stanza.

.....

.....
 (firma del legale rappresentante)

**Comunicazione del soggetto incaricato
del regolamento delle tariffe e dell'imposta di bollo**

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di.....

Oggetto: Autorizzazione all'addebito sul proprio conto PM in TARGET2 delle tariffe e dell'imposta di bollo concernenti le dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, richieste da altro aderente.

Il/La.....
(cod. identificativo n.....), con sede legale in
.....
(Stato) (Città) (Indirizzo)
legalmente rappresentat.. da.....,

autorizza

l'addebitamento sul proprio conto PM in essere presso il sistema TARGET2-
..... e identificato dal BIC

- delle tariffe applicate da codesto Istituto per le dichiarazioni sostitutive del protesto richieste da cod. identificativo n. (il richiedente) e rilasciate dalla Stanza di Compensazione coesistente con codesta Sede, nonché dell'imposta di bollo relativa a tali dichiarazioni sostitutive, ove assolta in modo virtuale;
- delle tariffe applicate da codesto Istituto per gli assegni presentati materialmente dal richiedente alla Stanza di Compensazione suddetta ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva, che non sono stati oggetto di dichiarazione sostitutiva in quanto affetti da vizi formali o sostanziali ovvero perchè le relative richieste di dichiarazione sostitutiva sono state revocate dal richiedente dopo che la Stanza ha restituito a quest'ultimo l'elenco degli assegni da protestare in cui detti assegni sono inclusi.

.....

.....
(firma del legale rappresentante)

**Indicazione dei nominativi e degli specimen di firma
dei soggetti autorizzati a presentare le richieste**

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: indicazione dei soggetti autorizzati a presentare le richieste di
dichiarazione sostitutiva del protesto e dei relativi specimen di firma.

Il/La sottoscritto/a, con sede legale in
..... (cod.), aderente al sottosistema Recapiti Locale del
sistema BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta
Sede, dichiara di avere autorizzato le persone di seguito indicate a porre in
essere, presso la Stanza medesima, gli adempimenti materiali necessari al
rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45 del R.D.
21.12.1933, n. 1736:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

.....

.....
(L'aderente)

**Comunicazione del richiedente di conferimento
dell'incarico a una società di servizi**

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: conferimento dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto ad una società di servizi.

Il/La , con sede legale in (cod.), aderente al sottosistema Recapiti Locale del sistema BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede (di seguito aderente), comunica di aver conferito alla società di servizi, avente sede legale in e legalmente rappresentata da, nato a il, un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione alla Stanza di compensazione suddetta delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto, di cui all'art. 45, comma 1, punto 3), del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Al riguardo, l'aderente dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal proprio legale rappresentante e al supporto informatico, predisposto dall'aderente medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Stanza di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto nonché di adempiere agli obblighi conseguenti al rilascio delle dichiarazioni medesime; ritiro di una copia siglata dalla Stanza del suddetto elenco; ritiro degli assegni presentati alla Stanza ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo che, rilasciato da codesta Stanza, riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto informatico sopra citato;
- che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità dell'aderente medesimo, restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto comunque connesso al mandato sopra conferito e alle relative modalità di svolgimento;
- di aver verificato che gli esponenti e i soci della società di servizi sopra indicata presentano requisiti di onorabilità coerenti con quelli richiesti dall'ordinamento per gli esponenti e i soci degli intermediari finanziari;

- che la presentazione alla stanza di compensazione suddetta delle richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto sarà effettuata dalle persone incaricate dalla società di servizi di seguito indicate:

SIG. nato a il

SIG. nato a il

SIG. nato a il

- che la comunicazione alla Stanza suddetta degli autografi di firma delle persone sopra indicate sarà effettuata a cura del legale rappresentante della suindicata società di servizi che firmerà come segue:

.....

.....,

.....

(Il mandante)

**Comunicazione della società di servizi
di accettazione dell'incarico**

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: accettazione dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto da parte di società di servizi.

La società di servizi, con sede legale in e legalmente rappresentata da nato a il, comunica di aver ricevuto da avente sede legale in e aderente al sottosistema Recapiti Locale del sistema BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede, un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione alla Stanza di compensazione suddetta delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45, comma 1, punto 3), del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Al riguardo la società di servizi dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal legale rappresentante del mandante e al supporto informatico, predisposto dal mandante medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Stanza di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto; ritiro di una copia siglata dalla Stanza dell'elenco riportante i dati relativi ai titoli e ai soggetti nei cui confronti la dichiarazione dovrà essere resa; ritiro degli assegni presentati alla Stanza ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo che, rilasciato da codesta Stanza, riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto sopra citato;
- che i propri esponenti e soci presentano requisiti di onorabilità coerenti con quelli richiesti dall'ordinamento per gli esponenti e soci degli intermediari finanziari;
- di aver incaricato le persone di seguito indicate a presentare materialmente alla Stanza di compensazione suddetta le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto:

Sig. nato a il

che firmerà come segue:

Sig. nato a il

che firmerà come segue:

Sig. nato a il

che firmerà come segue:

.....

.....

(Il legale rappresentante)

**Comunicazione del richiedente di conferimento
dell'incarico a un altro aderente**

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: conferimento dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazioni sostitutive del protesto ad un aderente al sottosistema Recapiti locale.

Il/La, con sede legale in (cod.) aderente al sottosistema Recapiti Locale del sistema BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede (di seguito aderente), comunica di aver conferito a, avente sede legale in (cod.), aderente al sottosistema Recapiti Locale presso la suddetta Stanza, un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione alla Stanza di compensazione suddetta delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto, di cui all'art. 45, comma 1, punto 3), del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Al riguardo, l'aderente dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal proprio legale rappresentante e al supporto informatico, predisposto dall'aderente medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Stanza di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto nonché di adempiere agli obblighi conseguenti al rilascio delle dichiarazioni medesime; ritiro di una copia siglata dalla Stanza del suddetto elenco; ritiro degli assegni presentati alla Stanza ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo che, rilasciato da codesta Stanza, riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto informatico sopra citato;
- che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità dell'aderente medesimo, restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto comunque connesso al mandato sopra conferito e alle relative modalità di svolgimento.

.....

.....
(Il mandante)

Comunicazione dell'aderente di accettazione dell'incarico

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: accettazione dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto da parte di altro aderente al sottosistema Recapiti locale.

Il/La sottoscritt... .., con sede legale in (cod.), aderente al sottosistema Recapiti Locale del sistema BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede (di seguito aderente), comunica di aver ricevuto da avente sede legale in (cod.), anch'esso aderente allo stesso sottosistema presso la medesima Stanza di compensazione, un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione a quest'ultima delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45, comma 1, punto 3), del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Al riguardo l'aderente dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal legale rappresentante del mandante e al supporto informatico, predisposto dal mandante medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Stanza di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto; ritiro di una copia siglata dalla Stanza dell'elenco riportante i dati relativi ai titoli e ai soggetti nei cui confronti la dichiarazione dovrà essere resa; ritiro degli assegni presentati alla Stanza ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo che, rilasciato da codesta Stanza, riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto sopra citato;
- che detti atti saranno eseguiti dai soggetti segnalati a codesto Istituto con apposita comunicazione.

.....

.....

(Il mandatario)

Elenco delle causali di rifiuto di pagamento degli assegni

CAUSALI DI MANCATO PAGAMENTO

DESCRIZIONE	COD .	NOTE	SOGGETTO PROTESTATO ¹¹
MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE – art. 1, l. 386/90			
	10	Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione ¹² di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente (ex “conto estinto”), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto.	Correntista
	11	Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto.	Correntista
	12	Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 – bis, lett. A) della L. 386/90.	Correntista

¹¹ CORRENTISTA: Nome e cognome, ditta, denominazione o ragione sociale del titolare del conto corrente o di tutti i titolari nel caso di conto cointestato con firme congiunte.

Per gli assegni emessi per rappresentanza il soggetto protestato è:

- il correntista in caso di rappresentanza espressa;
- il rappresentante in caso di rappresentanza non espressa.

FIRMATARIO: Nome e cognome del soggetto, diverso dal correntista e dal rappresentante fornito di poteri procuratori, che ha sottoscritto per trattenza l’assegno bancario da protestare.

¹² La data di ricezione deve essere desunta dall’avviso di ricevimento della lettera raccomandata.

	13	Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati).	Firmatario
	14	Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni.	Correntista
	15	Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex “firma sconosciuta”).	Firmatario
	16	Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità.	Firmatario
	17	Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art.10-bis, lett. C., L. 386/90).	Correntista
DIFETTO DI PROVISTA – ART. 2, L. 386/90			
	20	Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.	Correntista
	21	Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (Art. 35 l. Ass.) (ex “assegno revocato”).	Correntista

	22	Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc).	Correntista
IRREGOLARITA' DELL'ASSEGNO¹³			
Assegno con importo contraffatto	30	Assegno recante l'importo contraffatto.	Correntista
	31	Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l'importo contraffatto.	Correntista
Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato	32	Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.	Correntista
	33	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex "firma falsa").	Correntista
Assegno denunciato smarrito o rubato	34	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen.	Correntista
	35	Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.	Correntista
	36	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen.	Correntista
	37	Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso.	Firmatario
Altro¹⁴	40	(Assegno emesso da correntista deceduto, ecc.)	

¹³ Tali causali rilevano solo ai fini del protesto e sono da utilizzare solo qualora non ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 1 e 2 della L. 386/90, per le quali sono previste le causali aventi codice 1 e 2; esse non rilevano, pertanto, ai fini della revoca di sistema e non sono utilizzabili per l'informativa ai Prefetti di cui all'art. 8-bis della legge n. 386/90.

¹⁴ Cfr. nota precedente.

**Standard di confezionamento dei floppy-disk
per lo scambio dei dati con la Banca d'Italia**

PREMESSA

La procedura “Assegni insoluti” della Banca d'Italia costituisce il supporto informatico per rilasciare dichiarazioni sostitutive del protesto, trasmettere i relativi elenchi alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la successiva pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti e per effettuare le segnalazioni alle Autorità Amministrativa e Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in materia di assegni emessi senza autorizzazione / senza provvista. L'alimentazione della procedura in parola è eseguita dalla Stanza a mezzo di *floppy disk* presentati dagli operatori interessati.

A) STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI *FLOPPY DISK* PER LO SCAMBIO DEI DATI CON LA BANCA D'ITALIA

1. GENERALITA'

I *floppy disk*, utilizzati per la comunicazione delle informazioni alla Banca d'Italia, devono possedere i seguenti requisiti:

Caratteristiche del *floppy disk*

- Dimensioni in pollici : 3,5
- Modalità di registrazione : DS,2D
DS,HD
- Capacità di memorizzazione : 1.4 Mbytes

Caratteristiche dei file

Ogni file presente nel dischetto deve avere le seguenti caratteristiche:

- compatibilità con il sistema operativo MS/DOS
- nella "Root Directory"
- codifica dei dati ASCII
- record di lunghezza fissa secondo standard ASCII (fine record x'0D0A')

Organizzazione del *floppy disk*

I *floppy disk* che vengono trattati dai programmi residenti su apparecchiature periferiche della Banca d'Italia contengono 2 file, creati nel corso di una stessa elaborazione.

Il primo archivio è denominato Archivio di Sistema e viene utilizzato per effettuare una serie di controlli incrociati sulla coerenza delle informazioni contenute nel *floppy disk*, onde evitare, per quanto possibile, erronee elaborazioni.

Il secondo archivio è denominato Archivio Applicativo e contiene le informazioni relative agli assegni per i quali si richiede il rilascio delle dichiarazioni sostitutive di protesto.

2 ARCHIVIO DI SISTEMA

L'archivio deve avere le seguenti caratteristiche:

Nome del file	:	SISTEMA
Quantità di record	:	1
Lunghezza record	:	88 bytes (esclusi x'0D0A')

I dati presenti sul record sono:

- Codice Presentatore
- Codice Applicazione
- Sub codice Applicazione
- Data di generazione del dischetto
- Ora di generazione del dischetto
- Numero di record presenti su archivio applicativo
- Data di elaborazione del dischetto
- Ora di elaborazione del dischetto
- Identificativo di file

I campi sono adiacenti fra loro e le loro caratteristiche sono le seguenti:

Codice presentatore

- Lunghezza del campo 16 bytes
- Il campo contiene l'identificativo del titolare delle informazioni registrate

Codice Applicazione

- Lunghezza del campo 8 bytes
- Il campo contiene il nome dell'Archivio Applicativo. E' consigliabile una codifica mnemonica che consenta l'identificazione del Sottosistema Applicativo per il quale sono state prodotte le informazioni

Sub-codice Applicazione

- Lunghezza del campo 8 bytes
- Il campo contiene l'identificativo della tipologia di informazioni, nell'ambito dell'applicazione. In caso di

Applicazioni che non prevedono trattamenti distinti, questo campo conterrà spazi

Data di generazione del dischetto

- Lunghezza del campo 6 bytes
- Il campo contiene, in formato GGMMAA, la data di preparazione del dischetto

Ora di generazione del dischetto

- Lunghezza del campo 6 bytes
- Il campo contiene, in formato HHMMSS, le informazioni sull'ora di creazione del file applicativo

Numero di record presenti su archivio applicativo

- Lunghezza del campo 8 bytes
- Il campo contiene il valore corrispondente al numero di record presenti nell'Archivio Applicativo

Data di elaborazione del dischetto

- Lunghezza del campo 6 bytes
- Il campo contiene, in formato, GGMMAA, la data in cui si è effettuata l'elaborazione delle informazioni presenti sul dischetto a cura dei programmi presenti nelle apparecchiature della Banca d'Italia

Ora di elaborazione del dischetto

- Lunghezza del campo 6 bytes
- Il campo contiene, in formato HHMMSS, l'ora in cui si è effettuata l'elaborazione delle informazioni presenti sul dischetto a cura dei programmi presenti nelle apparecchiature della Banca d'Italia

Identificativo di file

- Lunghezza del campo 24 bytes
- Il campo è utilizzato per porre un ulteriore identificativo al file onde individuarlo nell'ambito di una stessa data di creazione.

B) STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI *FLOPPY DISK* PER LA PROCEDURA ASSEGNI INSOLUTI

1. INTRODUZIONE

Il *floppy disk* deve contenere due file: il file SISTEMA e il file ASSEGNI.DAT.

Sul file SISTEMA (Archivio di sistema) sono presenti solo una parte dei campi previsti dallo Standard di confezionamento per lo Scambio di informazioni con la Banca d'Italia. I campi non rilevanti di tale archivio sono considerati Filler e pertanto devono essere valorizzati a tutti spazi. L'unico record in esso contenuto deve avere lunghezza di 88 bytes e deve essere delimitato dalla coppia di caratteri x"0D0A"

L'archivio applicativo contiene i dati da elaborare ed è costituito da un file MSDOS catalogato nella root directory e denominato "ASSEGNI.DAT". I dati al suo interno sono codificati in ASCII e sono raggruppati in campi a lunghezza variabile delimitati ciascuno di essi dalla coppia di caratteri x"0D0A" (CR LF).

2. ARCHIVIO DI SISTEMA

Il tracciato prevede una serie di campi obbligatori, adiacenti fra loro e aventi le seguenti caratteristiche:

- Codice presentatore
identifica il titolare delle informazioni registrate
 - lunghezza fissa : 16 bytes
 - tipo : numerico
 - valori ammessi : codice ABI
- Codice Applicazione
identifica l' applicazione relativa alle informazioni registrate
 - lunghezza fissa : 8 bytes
 - tipo : alfanumerico
 - valori ammessi : "ASSEGNI "
- Filler
riempitivo per compatibilità con altri tracciati
 - lunghezza fissa : 20 bytes
 - tipo : alfanumerico
 - valori ammessi : tutti spazi
- Numero record presenti su archivio applicativo
numero totale di records contenuti nell' archivio applicativo
 - lunghezza fissa : 8 bytes
 - tipo : numerico
 - valori ammessi : da 1 a 99999999
- Filler
riempitivo per compatibilità con altri tracciati
 - lunghezza fissa : 12 bytes
 - tipo : alfanumerico
 - valori ammessi : tutti spazi
- Identificativo del Dischetto
identifica il singolo dischetto dell'Aderente qualora quest'ultimo abbia prodotto le segnalazioni su più dischetti
 - lunghezza fissa : 3 bytes
 - tipo : alfanumerico
 - valori ammessi : "n.t", dove "t" rappresenta il numero totale dei dischetti presentati dal titolare delle informazioni e "n" è il numero identificativo del singolo dischetto (ad esempio "1.2" o "2.2").
- Filler
riempitivo per compatibilità con altri tracciati

- | | |
|-----------------|----------------|
| lunghezza fissa | : 21 bytes |
| tipo | : alfanumerico |
| valori ammessi | : tutti spazi. |
- Fine Record
 - valore ammesso : x"0D0A" (CR LF).

3. ARCHIVIO APPLICATIVO

L'insieme dei campi, costituenti la segnalazione relativa ad un assegno, è contenuto in un record avente un numero variabile di campi; ogni record risulta delimitato da uno speciale campo di "fine record" rappresentato dal carattere ASCII "\$" più il delimitatore di campo "CR LF".

L'Archivio Applicativo prevede 2 diversi tipi di record:

- il primo record contiene informazioni generali valide per l'intero gruppo di segnalazioni degli assegni;
- i successivi record elencano (una segnalazione per ciascun assegno) tutte le segnalazioni degli assegni.

Il numero totale dei record dovrà essere pari al numero indicato nel campo "Numero record dell'archivio applicativo" contenuto nel record dell'Archivio di Sistema.

Di seguito sono elencati, per i due diversi tracciati record previsti, i singoli campi costituenti i record dell'Archivio Applicativo.

Per ogni campo sono indicati il significato, la tipologia del dato, la lunghezza massima consentita (esclusi i caratteri di "fine campo") e il tipo di campo (obbligatorio "O" o facoltativo "F").

Oltre la lunghezza massima consentita il contenuto del campo viene troncato.

I campi facoltativi, nel caso in cui non si vogliano valorizzare, devono comunque essere presenti ed essere costituiti dalla sola coppia di caratteri di "Fine Campo" (CR LF).

L'ordine con il quale i campi sono elencati è obbligatorio per la sistemazione degli stessi all'interno del singolo record.

NUM.	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
1° RECORD:					
[1]	Codice Stanza/Sez.ne di Comp.	numerico	3	O	¹⁵
[2]	Data della dichiarazione	data "GGMMAAAA"	8	O	¹⁶
[3]	Trattario aderente	numerico	5	O	
[4]	Fine record ("\$")	alfanumerico	1	O	
RECORD SUCCESSIVI:					
[5]	Trattario mandante	numerico	5	O	¹⁷
[6]	CAB trattario mandante	numerico	5	O	
[7]	Piazza di pagamento	alfanumerico	60	O	
[8]	Provincia o stato estero del luogo di pagamento				
	3	O			alfanumerico ¹⁸
[9]	Negoziatore aderente	numerico	5	O	
[10]	Negoziatore mandante	numerico	5	F	¹⁹
[11]	Numero assegno	alfanumerico in formato "coordinate"	28	O	
[12]	Conto corrente trassato	alfanumerico	34	F	
[13]	Data di emissione.	data "GGMMAAAA"	8	O	
[14]	Luogo di emissione	alfanumerico	60	O	
[15]	Divisa di emissione	alfanumerico	3	O	²⁰
[16]	Ultimo giorno per la dichiarazione	data "GGMMAAAA"	8	O	

¹⁵ "135" per Milano e "343" per Roma.

¹⁶ Data della presentazione della richiesta

¹⁷ Nel caso in cui non esiste un trattario mandante, ripetere convenzionalmente il codice del trattario aderente

¹⁸ La provincia è indicata con la sigla utilizzata per le targhe automobilistiche; il Paese è indicato tramite il codice ISO.

¹⁹ Se presente deve essere diversa dalla banca negoziatrice aderente.

²⁰ In codifica ISO.

CAMPO	TIPO	LL. F/O	NOTE
[17] Importo facciale	numerico	15,3 O	21
[18] Importo assegno	numerico	15,3 F	22
[19] Importo impagato	numerico	15,3 F	23
[20] Motivo di rifiuto del pagamento	numerico	2 O	
[21] Descrizione del motivo di rifiuto	alfanumerico	80 F	24
[22] Numero dei soggetti indicati	numerico	2 O	25

Inizio parte ripetitiva "firmatari e intestatari" :

[23] Soggetto da "protestare" ("S"/"N")	alfanumerico	1 O	26
[24] Ruolo del soggetto indicato	alfanumerico	1 O	27
[25] Tipo di soggetto indicato	alfanumerico	1 O	28
[26] Dati non rilevabili	alfanumerico	1 F	29
[27] Codice fiscale	alfanumerico	16 F	30

²¹ Importo espresso nella divisa di emissione.

²² Importo totale dell'assegno in Euro, obbligatorio se la divisa di emissione è diversa da ITL ed EUR.

²³ Importo espresso in Euro, se non indicato si intende pari all'importo totale dell'assegno.

²⁴ Obbligatorio se il motivo di mancato pagamento è 40, vietato negli altri casi.

²⁵ Indica il numero di soggetti riportati; può assumere i valori compresi fra 0 e 10; se vale 0, la parte ripetitiva "intestatari e firmatari" deve essere omessa.

²⁶ "S": si richiede il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto per il soggetto indicato; "N": i dati del soggetto sono riportati solo a scopo informativo per essere eventualmente comunicati dalla Stanza al Prefetto e/o all'Autorità Giudiziaria competente.

²⁷ "E": firmatario dell'assegno ed intestatario del conto; "F": firmatario dell'assegno e non intestatario del conto né rappresentante dell'intestatario; "R": firmatario dell'assegno, non intestatario del conto, rappresentante dell'intestatario; "I": intestatario del conto non firmatario dell'assegno.

²⁸ 1: persona fisica, 2: persona giuridica.

²⁹ "S" indica che i dati che identificano il soggetto non sono rilevabili: in questa condizione i campi che seguono, nella parte ripetitiva "intestatari e firmatari", sono facoltativi.

³⁰ Da indicare se disponibile.

	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
[28]	Numero iscrizione CCIAA/REA (solo se persona giuridica)	alfanumerico	10	F	³¹
[29]	Provincia iscrizione CCIAA/RE (solo se persona giuridica)	alfanumerico	2	F	³²
[30]	Cognome (solo se persona fisica)	alfanumerico	50	F	³³
[31]	Nome (solo se persona fisica)	alfanumerico	50	F	³⁴
[32]	Ragione sociale (solo se persona giuridica)	alfanumerico	160	F	³⁵
[33]	Data di nascita (solo se persona fisica)	data "GGMMAAAA"	8	F	³⁶
[34]	Luogo estero di nascita (solo se persona fisica)	alfanumerico	80	F	³⁷
[35]	CAB del luogo di nascita (solo se persona fisica)	numerico	5	F	³⁸
[36]	Provincia del luogo di nascita (solo se persona fisica)	alfanumerico	2	F	³⁹
[37]	Stato estero di nascita (codif. ISO) (solo se persona fisica)	alfanumerico 2		F	⁴⁰

³¹ Obbligatorio se persona giuridica, vietato se persona fisica.

³² Obbligatorio se persona giuridica, vietato se persona fisica.

³³ Obbligatorio se persona fisica, vietato se persona giuridica.

³⁴ Obbligatorio se persona fisica, vietato se persona giuridica.

³⁵ Obbligatorio se persona giuridica, vietato se persona fisica.

³⁶ Obbligatorio se persona fisica, vietato se persona giuridica.

³⁷ Obbligatorio se persona fisica nata all'estero, altrimenti vietato.

³⁸ Obbligatorio se persona fisica nata all'estero, altrimenti vietato.

³⁹ Obbligatorio se persona fisica nata in Italia, altrimenti vietato.

⁴⁰ Obbligatorio se persona fisica nata all'estero, altrimenti vietato.

CAMPO	TIPO	LL	F/O	NOTE
[38] Luogo estero di residenza/sede	alfanumerico	80	F	41
[39] CAB del luogo di residenza/sede	numerico	5	F	42
[40] Provincia del luogo di resid./sede	alfanumerico	2	F	43
[41] Stato del luogo di resid./sede (ISO)	alfanumerico	2	F	44
[42] Indirizzo di residenza/sede legale	alfanumerico	50	F	
[43] Luogo estero di domicilio	alfanumerico	80	F	45
[44] CAB del luogo di domicilio	numerico	5	F	46
[45] Provincia del luogo di domicilio	numerico	2	F	47
[46] Stato del luogo di domicilio (ISO)	alfanumerico	2	F	48
[47] Indirizzo di domicilio	alfanumerico	50	F	
[48] Sesso ("M"/"F") (solo se persona fisica)	alfanumerico	1	F	

Fine parte ripetitiva "firmatari e intestatari"

Fine record ("\$")	alfanumerico	1	O	
--------------------	--------------	---	---	--

⁴¹ Obbligatorio se persona fisica residente all'estero o persona giuridica con sede all'estero.

⁴² Obbligatorio se persona fisica residente in Italia o persona giuridica con sede in Italia.

⁴³ Obbligatorio se persona fisica residente in Italia o persona giuridica con sede in Italia, altrimenti vietato.

⁴⁴ Obbligatorio se persona fisica residente all'estero o persona giuridica con sede all'estero.

⁴⁵ Obbligatorio per soggetti domiciliati all'estero.

⁴⁶ Obbligatorio per soggetti domiciliati in Italia.

⁴⁷ Obbligatorio per soggetti domiciliati in Italia, altrimenti vietato.

⁴⁸ Obbligatorio per soggetti domiciliati all'estero.